



UNIRE
gente e cavalli

ASSI
Successore ex lege UNIRE
(Legge n. 111 del 15.07.2011)

DETERMINAZIONE N. 874 DEL 2/02/2012

AREA GALOPPO – DECADENZA PATENTE ALLENATORE PROFESSIONISTA SIG. ZANARDINO SANTE

IL SEGRETARIO GENERALE

VISTO il d.lgs. 29 ottobre 1999, n. 449, “*Riordino dell’Unione Nazionale per l’Incremento delle Razze Equine (UNIRE), a norma dell’art. 11 della legge 15 marzo 1997 n. 59*”;

VISTO il decreto-legge 24 giugno 2003, n. 147, convertito nella legge 1° agosto 2003, n. 200, recante proroga di termini e disposizioni urgenti ordinamentali;

VISTO lo Statuto dell’UNIRE approvato con decreto del Ministro delle politiche agricole e forestali di concerto con il Ministro dell’economia e delle finanze in data 2 luglio 2004;

VISTA la deliberazione del Consiglio di amministrazione 17 ottobre 2008, n. 47, di conferimento dell’incarico di Segretario generale dell’UNIRE;

VISTO il d.lgs. 30 marzo 2001, n.165, “*Norme generali sull’ordinamento del lavoro alle dipendenze della Pubblica Amministrazione*” nel testo vigente;

VISTO la legge 15 luglio 2011 n. 111, istitutiva dell’ASSI - Agenzia per lo sviluppo del settore ippico – quale successore ex lege dell’UNIRE;

VISTI l’art. 5, comma 2, del d.lgs. n. 449/1999 e l’art. 13, comma 5, dello Statuto che definiscono la competenza del Segretario Generale, nonché gli artt. 38 e 30 del Regolamento delle corse degli incorporati Enti Società degli Steeple Chases d’Italia e Jockey Club Italiano;

VISTI gli artt. 38 e 30 del Regolamento delle corse degli incorporati Enti Società degli Steeple Chases d’Italia e Jockey Club Italiano;

VISTA la dichiarazione sostitutiva di certificazione resa dal Sig. Zanardino Sante in occasione della domanda di rinnovo della patente di allenatore professionista, in data 23.01.2012 che attesta l’assenza di precedenti /procedimenti penali e, che non sussistono le cause di divieto, decadenza o di sospensione di cui all’art. 10 della legge 31/05/1965 n. 575;

TENUTO CONTO che, la dichiarazione sostitutiva di certificazione, sottoscritta dall’interessato richiedeva l’elencazione di tutti i precedenti, nessuno escluso, ivi compresi quelli per i quali sono intervenuti i benefici previsti dalla legge (amnistia, indulto, non menzione, etc.);

RILEVATO che, ai sensi dell’art. 71 del D.P.R. n. 445/2000, si è proceduto alle attività di accertamento in ordine alla domanda di rinnovo della patente di allenatore professionista;

PRESO ATTO che, dal certificato del casellario giudiziale, acquisito d’ufficio in data 28.05.2012, ai sensi del predetto art. 71 del D.P.R. n. 445/2000, risultano, a carico del Sig. Zanardino, precedenti penali;

RITENUTO che, la discordanza tra, la dichiarazione sostitutiva di certificazione ed il certificato generale del casellario giudiziale prevede la trasmissione degli atti all’Autorità Giudiziaria, affinché valuti la sussistenza o meno di eventuali ipotesi di reato;



UNIRE
gente e cavalli

ASSI
Successore ex lege UNIRE
(Legge n. 111 del 15.07.2011)

DETERMINA

Ai sensi dell'art. 75 del D.P.R. n. 445/2000:

- ❖ la decadenza della patente di allenatore professionista del Sig. Zanardino Sante;
- ❖ la trasmissione, ai sensi dell'art. 76 D.P.R. 445/2000, all'Autorità Giudiziaria, affinché valuti la sussistenza o meno di eventuali ipotesi di reato, della dichiarazione sostitutiva di certificazione resa dal Sig. Zanardino Sante, in occasione della presentazione della domanda di rinnovo della patente sopraindicata e, il certificato del casellario giudiziale acquisito d'ufficio, ai sensi dell'art. 71 del DPR 445/2000 dal quale risultano a carico dello stesso precedenti penali;
- ❖ di trasmettere il presente provvedimento al Sig. Zanardino Sante.

F.TO IL SEGRETARIO GENERALE
Francesco Ruffo Scaletta

[Faint signature and stamp]
Data: 15/07/2011

[Faint signature and stamp]